

TI_GERICHTE 80.2020.252 vom 25. November 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.252

FR: TI_GERICHTE 80.2020.252 du 25 novembre 2020

IT: TI_GERICHTE 80.2020.252 del 25 novembre 2020

Regeste

Deduzioni sociali: figli agli studi, figlio residente all'estero, onere della prova, prova del trasferimento di denaro all'estero

Erwägungen

E. 1

La formulazione e la motivazione del ricorso sono ai limiti della ricevibilità. La ricorrente chiede dapprima di concederle la deduzione per figli agli studi di fr. 13'400.– per l'imposta cantonale, riproponendo gli argomenti già adottati con il reclamo. Definisce poi “non corrette... la determinante per l'aliquota 37'800 e l'aliquota 1.8665%”. Per quanto concerne il primo aspetto, si tratta di verificare se, oltre alla deduzione per figli a carico, già ammessa, l'insorgente abbia diritto anche a quella per figli agli studi, prevista solo dal diritto cantonale. Per quanto concerne la questione dell'aliquota, la ricorrente non spiega in alcun modo perché ritenga “non corretta” l'aliquota applicata. Si può supporre che non comprenda la differenza fra reddito imponibile e reddito determinante per l'aliquota.

E. 2

fr. 1'900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

E. 2.1

Giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di fr. 13'400.– secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

E. 2.2

Il decreto esecutivo del 7 dicembre 2017 del Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2018, all'art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a: 1. fr. 1'200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

E. 2.3

La Circolare n. 4/2008 della Divisione delle contribuzioni per le "deduzioni per figli agli studi" giusta l'art. 34 LT stabilisce al primo punto i presupposti perché un contribuente possa beneficiare di una simile deduzione. In particolare viene indicato che la deduzione

non è accordata automaticamente a tutti coloro che hanno figli che frequentano scuole o corsi dopo il periodo dell'obbligo ma unicamente ai contribuenti che provvedono al sostentamento del figlio agli studi. Al quarto punto viene poi indicata la ripartizione della deduzione da effettuarsi tra coniugi, nel caso in cui uno viva all'estero e l'altro in Ticino. In questa circostanza, se il coniuge in Ticino viene tassato in base ai propri fattori di reddito e di sostanza, la deduzione va ammessa proporzionalmente ai redditi netti. 3. Nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l'onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid.

E. 3

fr. 4'600.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

E. 4

fr. 6'400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

E. 4.1

Secondo la ricorrente, sua figlia _____ sarebbe residente nella casa del padre a _____, ma a far tempo dall'inizio dei suoi studi universitari (2017) disporrebbe di "una stanza in affitto" a _____, così da evitare di percorrere quotidianamente 126 km (ovvero la distanza tra _____ e _____). La contribuente ha inoltre dichiarato che la figlia si reca dal padre unicamente un paio di volte al mese. In considerazione della distanza fra il luogo di residenza e la città dove la giovane studia si giustificerebbe il riconoscimento della deduzione massima, ovvero fr. 13'400.–.

E. 4.2

Nonostante il rigore della giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'onere della prova, l'autorità di tassazione ha concesso alla ricorrente la deduzione per figli a carico, sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta, senza chiederle alcuna prova documentale dei versamenti di cui sua figlia avrebbe beneficiato. L'Ufficio di tassazione ha in tal modo ammesso che la contribuente abbia contribuito, nella misura di almeno fr. 11'100.–, al mantenimento della figlia, pur non essendo stata fornita alcuna prova in tal senso. Con il ricorso, la contribuente pretende che le sia riconosciuta anche la deduzione per figli agli studi, nella misura di fr. 13'400.–. Come già nel suo reclamo contro la decisione di tassazione, si limita tuttavia ad affermare di provvedere al finanziamento delle sue spese, senza allegare il benché minimo giustificativo. Fra l'altro, non si comprende come possa aver pagato sia un "affitto della stanza" sia le "spese condominiali", quando si tratta di due costi che dovrebbero escludersi a vicenda.

E. 4.3

Come accennato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la ricorrente avrebbe dovuto allegare la prova del trasferimento di denaro dalla Svizzera all'estero sul conto della

figlia. Invece, non ha neppure provato l'esistenza di un contratto di locazione, il pagamento delle tasse universitarie, così come di tutti gli altri costi sostenuti per il mantenimento agli studi. È vero che l'Ufficio di tassazione non le ha espressamente richiesto di comprovare i versamenti in questione. Come ricordato, tuttavia, nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2020, l'autorità fiscale ha spiegato di avervi rinunciato "per economia di giudizio", ritenendo che l'importo ammesso in deduzione fosse già generoso, tenendo conto del suo modesto reddito imponibile. Neppure dopo aver preso atto delle osservazioni dell'Ufficio di tassazione la ricorrente ha ritenuto di dover produrre alcun giustificativo. In queste circostanze, non si può che rilevare come la decisione impugnata, con cui l'Ufficio di tassazione ha riconosciuto alla contribuente la deduzione per figli a carico, appare estremamente generosa, in mancanza di ogni prova del mantenimento della figlia. In ogni caso, non vi sono le condizioni per ammettere anche l'ulteriore deduzione per figli agli studi.

E. 4.4

D'altronde, la ricorrente ha dichiarato di percepire redditi per fr. 22'727.– annui (recte fr. 19'926.–). Non è pertanto verosimile che, a fronte delle sue entrate (esigue), possa spendere fr. 24'500.– (fr. 11'100.– + fr. 13'400.–) per il mantenimento agli studi della figlia. Per di più, bisogna anche tenere in considerazione che il costo degli studi a _____ è indubbiamente inferiore rispetto ai costi in Svizzera.

E. 4.5

Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione dell'UT di non riconoscere la deduzione per figli agli studi per il calcolo dell'imposta cantonale appare pertanto giustificata.

E. 5

fr. 13'400.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio. Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2). L'art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1'000.– l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

E. 5.1

Come accennato, l'insorgente censura pure, in modo del tutto generico, l'aliquota applicata per il calcolo dell'imposta cantonale.

E. 5.2

Sia il diritto federale (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia quello cantonale (art. 8 cpv. 1 LT) prevedono che il reddito dei coniugi non separati legalmente o di fatto venga cumulato, qualunque sia il regime dei beni. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il cumulo dei redditi trova la sua giustificazione nel principio dell'imposizione secondo la capacità economica (complessiva) dei coniugi (art. 127 cpv. 2 Cost.). Sia dal punto di vista civilistico che da quello economico, i coniugi costituiscono quindi una certa unità; la capacità economica di un coniuge è definita anche dal reddito (e dalla sostanza) dell'altro; la situazione economica di un coniuge senza redditi non è dunque paragonabile con quella di una persona senza

redditi che non è sposata (sentenza del TF 2C_810/2015 e 2C_811/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 4.1, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). Diversa è invece la situazione quando solo uno dei coniugi risiede in Svizzera mentre l'altro ha il suo domicilio fiscale principale all'estero. In un simile caso, i redditi non vengono infatti addizionati, in quanto il cumulo ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIFD presuppone che entrambi i coniugi sottostiano alla sovranità fiscale elvetica, e il coniuge che risiede in Svizzera è assoggettato in maniera indipendente. In base a una consolidata giurisprudenza, giustificata sempre dalla volontà di tenere in considerazione l'effettiva capacità contributiva della persona con domicilio fiscale in Svizzera, per tutto il tempo in cui sussiste una comunione domestica il coniuge imposto individualmente in Svizzera va però tassato con la tariffa per i coniugi, che è determinata tenendo conto dei proventi del coniuge che risiede all'estero (sentenza del TF 2C_810/2015 e 2C_811/2015 del 25 gennaio 2017 consid. 4.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

E. 5.3

Sulla base della normativa appena esposta, l'autorità di tassazione ha calcolato l'imposta della ricorrente, considerando nella determinazione del suo reddito imponibile solo i suoi proventi, ma ha tenuto conto anche dei redditi del coniuge, residente in Italia, per quanto concerne la determinazione dell'aliquota. Anche in questo caso, l'Ufficio di tassazione ha proceduto ad una stima, non avendo la contribuente prodotto alcun documento concernente il reddito imponibile del marito. Secondo l'art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l'imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente. Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l'aliquota, riguardo ai quali le facoltà d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima, ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (cfr., fra le altre, le sentenze del Tribunale federale n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n. 16t). Anche in questo caso, l'autorità fiscale ha proceduto in modo estremamente prudente. Infatti, non solo non ha applicato le aliquote massime ma ha stimato in fr. 35'000.– i redditi in Italia. La "dichiarazione sostitutiva di certificazione", sottoscritta dal marito della ricorrente e allegata al ricorso, con la quale _____ dichiara di aver conseguito un reddito netto di € 7'072.–, non costituisce un valido documento fiscale.

E. 5.4

Anche su questo aspetto la decisione si rivela pertanto legittima.

E. 6

Il ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia